

Unione Terred'acqua



**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Art. 1 – Oggetto.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 2 – Approvazione, abrogazione ed interpretazione del regolamento.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 – Sede del Consiglio dell’Unione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Presentazione e votazione delle linee programmatiche.....</i>	<i>4</i>
TITOLO II.....	5
I CONSIGLIERI.....	5
<i>Art. 5 – Prerogative, diritti e doveri dei Consiglieri.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 – Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri.....</i>	<i>6</i>
TITOLO III	6
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	6
Capo I – Articolazione	6
<i>Art. 7 – Organismi del Consiglio dell’Unione</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 – Compiti e poteri del Presidente del Consiglio</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 – Dimissioni o cessazione dall’incarico del Presidente del Consiglio dell’Unione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 - Revoca del Presidente del Consiglio</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 – Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo.....</i>	<i>7</i>
Capo III – Commissioni consiliari	8
<i>Art. 12 – Costituzione e composizione delle Commissioni consiliari permanenti.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 – Presidenza e convocazione delle Commissioni</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 – Verbali delle sedute.....</i>	<i>9</i>
TITOLO IV	9
RISOLUZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI,	
DOMANDE A RISPOSTA IMMEDIATA, PETIZIONI	9
<i>Articolo 15 - Diritto di presentazione</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 16 - Discussione contestuale.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 17 - Mancata trattazione di oggetti che non comportano deliberazione.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 18 - Contenuto delle risoluzioni.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 19 - Contenuto delle interrogazioni</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 20 - Contenuto delle interpellanze</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 21 - Norme comuni in tema di discussione delle interrogazioni e delle interpellanze.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 22 - Le mozioni.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 23 - Domande a risposta immediata</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 24 - Tempi riservati alle domande a risposta immediata e ordine di trattazione.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 25 - Diritto di petizione.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 26 – Ritiro di interrogazioni, interpellanze e mozioni e risoluzioni.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 27 – Astensione obbligatoria dalle deliberazioni.....</i>	<i>12</i>
TITOLO V	12
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	12
Capo I – Convocazione	12
<i>Art. 28 – Attività e riunioni del Consiglio.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 29– Avviso di convocazione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 30 – Ordine del giorno.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 31 – Deposito degli atti.....</i>	<i>13</i>
Capo II – Svolgimento delle sedute	13
<i>Art. 32 – Validità delle sedute di prima e di seconda convocazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 33 – Pubblicità delle sedute</i>	<i>14</i>
<i>Art. 34 - Autorizzazione alle riprese da parte di soggetti terzi</i>	<i>15</i>
<i>Art. 35 – Funzioni di segretario della seduta.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 36 – Nomina e attribuzioni degli scrutatori.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 37 - Comunicazioni</i>	<i>15</i>
<i>Art. 38 – Ordine di discussione degli argomenti.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 39 – Comportamento dei Consiglieri.....</i>	<i>16</i>

<i>Art. 40 – Questione pregiudiziale e sospensiva.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 41 – Fatto personale</i>	<i>16</i>
<i>Art. 42 – Comportamento del Pubblico.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 43 – Regolamentazione degli interventi</i>	<i>17</i>
<i>Art. 44 – Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio</i>	<i>17</i>
<i>Art. 45 - Forme di votazione</i>	<i>17</i>
<i>Art. 46 - Modalità delle votazioni in forma palese.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 47 - La votazione per appello nominale.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 48 – Votazione dell’immediata eseguibilità delle deliberazioni</i>	<i>18</i>
<i>Art. 49 – Emendamenti.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 50 – Votazione per parti separate</i>	<i>18</i>
<i>Art. 51 - Provvedimenti di autotutela.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 52 – Termine della seduta.....</i>	<i>19</i>
Capo III – Verbalizzazione	19
<i>Art. 53 - Contenuti dei verbali delle deliberazioni.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 54 - Verbale della seduta</i>	<i>19</i>
TITOLO VI	19
DISPOSIZIONI FINALI.....	19
<i>Art. 55 – Entrata in vigore</i>	<i>19</i>

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio dell'Unione Terred'Acqua in attuazione delle norme di legge e dello Statuto, ed è finalizzato a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni.
2. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei consiglieri e dei componenti le Commissioni consiliari.

Art. 2 – Approvazione, abrogazione ed interpretazione del regolamento

1. Il regolamento consiliare è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; con le stesse modalità il regolamento può essere modificato dal Consiglio.
2. L'abrogazione totale del regolamento consiliare può avvenire soltanto con la contemporanea approvazione del nuovo regolamento.
3. Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni e non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento o da altri regolamenti speciali, decide il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo e il Segretario.
4. Sulle questioni inerenti l'interpretazione del presente regolamento decide il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo e il Segretario.

Art. 3 – Sede del Consiglio dell'Unione

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, in apposita sala, nel Comune sede dell'Unione, nella stessa sala, durante la seduta, dovrà essere esposto il Gonfalone dell'Unione e le Bandiere dello Stato e dell'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio può stabilire, previo accordo con il Presidente dell'Unione e la Conferenza dei Capigruppo, che l'adunanza del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio dell'Unione deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza viene esposta all'esterno della sede la Bandiera dello Stato e la Bandiera dell'Unione Europea.

Art. 4 - Presentazione e votazione delle linee programmatiche

1. Nella prima seduta successiva a quella di insediamento e comunque non oltre 60 giorni dallo stesso, il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun componente del Consiglio dell'Unione ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti.
3. La votazione del documento contenente le linee programmatiche avviene in forma palese.
4. Annualmente, il Consiglio dell'Unione provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente dell'Unione e dei singoli assessori. A tal fine, la Giunta comunica al Consiglio lo stato di attuazione degli obiettivi fissati con le linee programmatiche.

TITOLO II I CONSIGLIERI

Art. 5 – Prerogative, diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Ciascun Consigliere ha l'obbligo del rispetto del Regolamento dal momento della sua entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari e il pieno e responsabile esercizio delle sue attribuzioni.
2. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario. Si applicano ai Consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Consiglio dell'Unione dichiara decaduti i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a più di 3 sedute consecutive. La giustificazione dell'assenza per ogni consigliere viene presentata, anche verbalmente, dal relativo Capogruppo al Presidente del Consiglio all'inizio di ogni seduta di Consiglio. In caso di assenza definitiva durante la seduta, il Consigliere deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perchè sia presa nota a verbale.
4. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e/o di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
5. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio dell'Unione stabilita dalla legge e dallo Statuto.
6. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Segretario per l'attivazione dell'istruttoria da parte del competente Dirigente/Responsabile informandone la Giunta. Il Segretario esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente del Consiglio trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere.
7. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo consiliari. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla conclusione dell'istruttoria indicando nell'oggetto il Consigliere proponente.
8. Eventuali indennità di presenza e i rimborsi spese spettanti ai consiglieri sono stabiliti dalla legge.
9. L'Unione assicura l'assistenza processuale in ogni stato e grado del giudizio ai consiglieri che si trovino implicati, in conseguenza di fatti o di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'ente. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Unione ripeterà al consigliere tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado del giudizio.
10. Le note dei compensi presentati dai professionisti che hanno assistito i consiglieri, devono essere viste dall'Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.
11. La Giunta, sentita la Conferenza dei Capigruppo, garantisce l'uso di locali e mezzi idonei all'esercizio delle funzioni dei gruppi consiliari.

Art. 6 – Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione, utili all'esercizio del loro mandato di consigliere dell'Unione di Terred'Acqua, con le modalità e i termini previsti dalla legge, dallo statuto e dal vigente Regolamento recante la disciplina del procedimento amministrativo e dell'accesso alla documentazione amministrativa. Tale diritto viene esercitato in modo tale da non creare difficoltà al funzionamento degli uffici, i quali entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione di tali richieste hanno però il dovere di assicurare una risposta scritta.
2. Il Consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Presidente dell'Unione, per il tramite del Presidente del Consiglio. Il Presidente dell'Unione fornisce risposta entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione.
3. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e sugli atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.
4. Il Consigliere ha diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti e delle proposte di deliberazione consiliare, su supporto informatico.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I – Articolazione

Art. 7 – Organismi del Consiglio dell'Unione

1. Sono organismi del Consiglio dell'Unione: il Presidente, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni consiliari.

Art. 8 – Compiti e poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio dell'Unione, lo presiede e ne garantisce il funzionamento nel rispetto dello statuto e del regolamento. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di:
 - convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio;
 - cura della programmazione dei lavori e del collegamento istituzionale del Consiglio con il Presidente dell'Unione e i Gruppi consiliari, assicurando, altresì, adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - coordinamento dell'attività delle Commissioni consiliari, d'intesa con i rispettivi Presidenti;
 - organizzazione dell'attività del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio, per assicurare il buon andamento dei lavori, può programmare periodicamente il calendario dell'attività consiliare, dopo aver sentito il Presidente dell'Unione e la Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Presidente del Consiglio esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Quando il Presidente del Consiglio è assente o impedito, è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 9 – Dimissioni o cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio dell'Unione sono presentate personalmente dall'interessato al protocollo dell'Unione con nota sottoscritta, non necessitano di presa d'atto e sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo e da tale data sono irrevocabili.
2. Qualora il Presidente del Consiglio rassegni le proprie dimissioni nel corso di una seduta consiliare, esse sono attestate nel verbale della seduta e sono immediatamente efficaci.

L'adunanza può proseguire sotto la presidenza del Vice presidente o, se assente, del Consigliere più anziano d'età.

3. Alla prima riunione successiva, da convocare comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, si procederà alla elezione di un nuovo Presidente del Consiglio.
4. La stessa procedura si applica al caso di cessazione dell'incarico per qualunque causa del Presidente del Consiglio.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche al Vice Presidente del Consiglio dell'Unione.
6. Per la procedura di elezione del nuovo Presidente si rinvia al comma 6 dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione.

Art. 10 - Revoca del Presidente del Consiglio

1. I consiglieri dell'Unione hanno facoltà di chiedere la revoca del Presidente del Consiglio per gravi inadempienze. La proposta, motivata, deve essere sottoscritta da almeno 1/5 dei componenti del consiglio ed essere approvata, con votazione a scrutinio segreto, da almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 11 – Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Un gruppo può anche essere costituito da un solo consigliere nel caso in cui quest'ultimo rappresenti una lista presente nel Parlamento.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le successive variazioni della persona del Capogruppo. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
3. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri, entra a far parte del gruppo denominato "gruppo misto". Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi confluiscono nel predetto "gruppo misto" ed eleggono al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del "gruppo misto" deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, da parte dei Consiglieri interessati.
4. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 125 del TU 267/2000 riguardante la pubblicazione delle deliberazioni di Giunta.
5. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
6. Il Presidente del Consiglio sottopone al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente dello stesso.
7. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla riunione, su richiesta del Presidente del Consiglio, possono partecipare il Segretario o funzionari dell'Unione.
8. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due Capigruppo.
9. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida con la presenza di almeno tre Capigruppo che rappresentino metà dei Consiglieri in carica.
10. I Capigruppo hanno obbligo di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Capo II – Commissioni consiliari

Art. 12 – Costituzione e composizione delle Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio dell'Unione costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti solo su servizi e funzioni esercitati direttamente dall'Unione, stabilendone il numero, le competenze e la composizione numerica.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri che rappresentano, in rapporto alla loro consistenza numerica, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio sulla base delle designazioni fatte da ciascun Gruppo. Per ciascun componente nominato può essere designato un supplente.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione permanente di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, per il tramite del suo Capogruppo, un altro rappresentante; di tale designazione, il Capogruppo ne dà comunicazione formale al Presidente del Consiglio, il quale provvederà a darne notizia al Presidente della Commissione nonché al Consiglio per la nuova nomina. La sostituzione decorre dalla data di nomina del nuovo componente da parte del Consiglio.
4. La riunione della Commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti i componenti di Gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.
5. Il voto di ciascun Consigliere presente alla seduta della commissione vale un numero di voti tale per cui i voti dei Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo e presenti eguagliano il numero complessivo dei Consiglieri del medesimo gruppo entro il Consiglio. Qualora il numero dei voti da attribuire ad un Consigliere sia frazionario a causa della divisione aritmetica tra numero complessivo del gruppo consiliare e numero dei Consiglieri dello stesso gruppo presenti nella seduta della commissione, il numero dei voti attribuito al Consigliere più anziano di età entro lo stesso gruppo viene aumentato alla unità superiore, assorbendo gli altri resti.
6. Alle Commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell'Unione e i membri della Giunta competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, il Segretario, i Dirigenti/Responsabili delle Aree interessate.
7. Il Presidente della Commissione, sentito l'Assessore competente per materia, può invitare alle sedute della Commissione, anche soggetti esterni al Consiglio, al fine di approfondire gli aspetti tecnici e conoscitivi di temi e argomenti di particolare rilievo. Il Presidente della Commissione indica nella convocazione la partecipazione di esperti esterni e il carattere conoscitivo della seduta.
8. Possono partecipare alle commissioni i consiglieri dell'Unione, con diritto di parola ma senza diritto di voto. Alle stesse condizioni possono partecipare i consiglieri comunali non eletti nel Consiglio dell'Unione, qualora si tratti di uno specifico argomento relativo al comune di appartenenza. In entrambi i casi gli interventi debbono essere autorizzati dal Presidente della commissione.
9. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Si fa luogo a seduta segreta esclusivamente nei casi in cui, a giudizio della maggioranza della Commissione si ravvisi la necessità o si prospetti l'eventualità di una discussione o di interventi che comportino valutazioni od apprezzamenti discrezionali su qualità, attitudini, meriti, demeriti o comportamenti di persone fisiche nel rispetto della normativa sulla riservatezza. Le sedute segrete di Commissione si svolgono con le modalità delle sedute segrete del Consiglio.
10. Il Consiglio dell'Unione può istituire particolari commissioni temporanee, per l'esame di singoli determinati oggetti. Nell'atto istitutivo, se ne stabilisce la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata, le modalità di rendiconto al consiglio dell'Unione del lavoro svolto.
11. In fase di prima applicazione del presente regolamento la commissione temporanea già istituita è confermata sino al raggiungimento degli obiettivi alla stessa attribuiti.

Art. 13 – Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti, computati come indicato al comma 5 del precedente articolo 12.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, su convocazione del Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. Entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la propria elezione e quella del Vice Presidente.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data dell'adunanza e gli argomenti da trattare.
5. Il Presidente convoca la Commissione anche su richiesta di membri della stessa che siano espressione di Gruppi consiliari rappresentanti almeno un quinto dei componenti il consiglio. Nella predetta richiesta di convocazione, da effettuarsi per iscritto, devono essere indicati gli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo dell'Unione.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, dell'orario, dell'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione è comunicato a ciascun consigliere, anche ai supplenti, all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato al Servizio di Segreteria Generale.
8. L'avviso è altresì inviato per posta elettronica ai capigruppo dei sei comuni.

Art. 14 – Verbali delle sedute

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Dirigente/Responsabile di servizio competente per materia o da altro dipendente dallo stesso delegato.
2. I verbali sono redatti in forma sintetica e fanno rinvio alla registrazione della seduta.
3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della commissione, sono depositati presso l'Ufficio di quest'ultimo.

TITOLO IV

RISOLUZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, DOMANDE A RISPOSTA IMMEDIATA, PETIZIONI

Articolo 15 - Diritto di presentazione

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni e domande a risposta immediata su argomenti che riguardano direttamente l'attività dell'Unione.
2. Le mozioni e le risoluzioni presentate dai consiglieri devono pervenire al protocollo dell'ente entro le ore 13 dell'ottavo giorno precedente la seduta. Qualora l'ottavo giorno precedente la seduta cada in un giorno non lavorativo, il termine è anticipato al giorno lavorativo precedente.
3. Le mozioni e le risoluzioni su problemi urgenti e sopravvenuti sono indirizzate al Presidente del Consiglio e assunte al protocollo generale dell'Unione entro le ore 13 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la seduta. Non si procede a integrare l'ordine del giorno già comunicato.
4. Il Presidente del Consiglio le sottopone alla Conferenza dei Capigruppo, prima della discussione in aula per acquisire elementi di valutazione sull'ammissibilità di quanto pervenuto ai sensi del comma precedente ed anche per ricercare un accordo su un testo unificato ove sullo stesso argomento siano presentati più documenti. In quest'ultimo caso quando ciò non risulti possibile, la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.
5. Le domande a risposta immediata, interrogazioni, interpellanze, risoluzioni e mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente.
6. Ciascun Gruppo non può presentare, per una stessa seduta, più di due, fra interrogazioni, interpellanze, risoluzioni e mozioni, e non più di una comunicazione.
7. Nelle sedute di Consiglio dell'Unione in cui, in accordo con la Conferenza dei Capigruppo, sono posti in discussione oggetti relativi ad un unico argomento, non possono essere poste in trattazione mozioni, risoluzioni, interrogazioni, interpellanze o domande a risposta immediata non attinenti all'unico oggetto posto in discussione.

Articolo 16 - Discussione contestuale

1. Il Presidente del consiglio può disporre che interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni relative agli stessi argomenti o ad argomenti analoghi o strettamente connessi siano raggruppate e svolte contemporaneamente.
2. Se su una o più mozioni o risoluzioni si procede a una unica discussione le interrogazioni o interpellanze sono assorbite dal dibattito sulla mozione o risoluzione.

Articolo 17 - Mancata trattazione di oggetti che non comportano deliberazione

1. Le mozioni e le risoluzioni iscritte all'ordine del giorno della seduta, ma ritirate dai presentatori, devono essere nuovamente ripresentate per poter essere discusse nella prima seduta utile, osservando i termini indicati nel presente regolamento.

Articolo 18 - Contenuto delle risoluzioni

1. Le risoluzioni consistono in un invito o in un auspicio che si traduce in un voto politico amministrativo su fatti e questioni di interesse del territorio dell'Unione o anche eccezionalmente di particolare interesse nazionale o internazionale, che investono problemi politico-sociali, di carattere generale.
2. Le risoluzioni sono presentate per iscritto entro i termini previsti dall'art. 15 – comma 2, o entro il termine previsto dall'articolo 15, comma 3 e sono trattate in seduta pubblica, dopo le comunicazioni, le interrogazioni e le interpellanze.
3. Il consigliere proponente legge la risoluzione e la illustra, per non più di quindici minuti. Subito dopo intervengono il Presidente dell'Unione o altro Sindaco delegato, per precisare la posizione della Giunta e/o il Presidente del Consiglio per riferire le risultanze emerse nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, e i consiglieri che lo richiedano, nel limite di tempo di dieci minuti.
4. Sono ammessi emendamenti al testo della risoluzione solo se approvati dal proponente.
5. A conclusione della discussione la risoluzione viene posta in votazione.
6. Il Consiglio stabilisce, ove non previsto nel testo della risoluzione approvato, le forme di pubblicità da darsi alla risoluzione stessa. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

Articolo 19 - Contenuto delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda presentata per iscritto al Presidente dell'Unione per sapere se un fatto sia vero, se una qualche informazione sia pervenuta o sia esatta, se il Presidente dell'Unione intenda comunicare al Consiglio notizie od esibire documenti, abbia preso o intenda prendere qualche provvedimento su questioni determinate di competenza della Giunta dell'Unione o, comunque, per sollecitare informazioni sull'attività della Giunta stessa.
2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro, conciso, in termini espliciti ed indicare, se viene richiesto, la lettura in aula. Può essere presentata sia in seduta consiliare quanto prima della stessa.
3. Alla interrogazione viene consegnata risposta scritta, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. A richiesta dell'interrogante, la risposta è altresì letta dal Presidente dell'Unione o altro sindaco delegato per materia nella seduta consiliare successiva.
4. Il Presidente dell'Unione o altro Sindaco delegato per materia possono dare risposta verbale immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si impegnano a rispondere alla interrogazione presentata dal consigliere, secondo quanto previsto al comma 3.
5. Le risposte alle interrogazioni del Presidente dell'Unione o Sindaco delegato possono dar luogo ad una breve replica da parte dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto, per non più di 5 minuti.
6. Il Presidente può disporre che più interrogazioni, relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, formino oggetto di una risposta unica.

Articolo 20 - Contenuto delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente dell'Unione per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati argomenti.
2. Con essa può inoltre essere chiesto al Presidente dell'Unione che precisi al Consiglio gli intendimenti con i quali egli si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
3. Per la presentazione e la trattazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti all'articolo 19 relativo alle interrogazioni.
4. Chi ha presentato una interpellanza ha il diritto di illustrarla per non più di cinque minuti e dopo la risposta, non eccedente i cinque minuti, se effettuata verbalmente, di esporre sinteticamente le ragioni per le quali egli si dichiara soddisfatto o non soddisfatto, per non più di cinque minuti.
5. Nel caso in cui l'interpellanza sia sottoscritta da più consiglieri, il diritto di illustrazione compete ad uno solo degli interpellanti.

Articolo 21 - Norme comuni in tema di discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. L'interrogazione o l'interpellanza presentata in una seduta consiliare, si intende ritirata, se in tale seduta non è presente, al momento della discussione su di essa, il consigliere presentatore, salvo che questi non ne abbia chiesto preventivamente il rinvio della trattazione ad altra seduta.
2. Nelle adunanze nelle quali viene approvato il bilancio preventivo, il conto consuntivo e in quelle convocate per esaminare argomenti di particolare importanza, il Presidente non mette in trattazione le interrogazioni, le interpellanze e le risoluzioni, fatte salve diverse decisioni adottate dalla Conferenza dei Capigruppo, di concerto con il Presidente del Consiglio e il Presidente dell'Unione.

Articolo 22 - Le mozioni

1. La mozione è un testo sottoposto al voto del Consiglio teso ad indirizzare la politica della Giunta su un determinato argomento.
2. Per la presentazione e la trattazione delle mozioni si osservano le modalità e i tempi previsti dal precedente articolo 18.

Articolo 23 - Domande a risposta immediata

1. Ciascun consigliere, fino alle ore 13,00 del giorno di convocazione del Consiglio, può presentare per iscritto e in modo succinto domande a risposta immediata su fatti recenti e sopravvenuti all'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio dell'Unione e comunque non riconducibili a una delle questioni da trattare in base all'ordine del giorno dei lavori consiliari.
2. Spetta al Presidente del Consiglio giudicare la ricevibilità della domanda a risposta immediata; sulla decisione non si apre discussione.
3. Il Presidente dell'Unione o altro sindaco delegato alla materia leggono la domanda a risposta immediata al Consiglio e hanno 2 minuti per rispondere; è concesso al consigliere lo stesso tempo per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
4. Il Presidente dell'Unione o altro sindaco delegato alla materia possono dichiarare di non poter rispondere o di non voler rispondere. Nel primo caso la risposta, orale e nei termini di cui al comma 3, è data nella seduta successiva, nel tempo riservato alle comunicazioni; nel secondo caso, il consigliere può dichiarare che la domanda è trasformata in interrogazione.
5. A più domande sul medesimo oggetto può essere data una risposta unica.

Articolo 24 - Tempi riservati alle domande a risposta immediata e ordine di trattazione

1. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande a risposta immediata non può eccedere 15 minuti.
2. Il Presidente del Consiglio definisce l'ordine di trattazione ispirandosi ai seguenti criteri:
 - a) alternanza tra consiglieri di minoranza e di maggioranza, ove necessario, cominciando sempre da un consigliere di minoranza;

- b) all'interno del medesimo schieramento, in ordine di maggiore numerosità di ciascun gruppo, proseguendo nell'ordine anche nelle sedute successive, in modo da garantire a tutti i gruppi la parola secondo un criterio di rotazione;
- c) all'interno di un medesimo gruppo secondo l'ordine stabilito dal Capogruppo.

Art. 25 - Diritto di petizione

1. I cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità su materie di competenza dell'Unione.
2. Il diritto di petizione viene esercitato previa presentazione di un documento contenente l'oggetto specifico della richiesta, ben precisato in ogni particolare. Il documento è presentato in carta libera, sottoscritto da almeno 350 residenti nel territorio dell'Unione.
3. La competente commissione consiliare decide, entro 30 giorni dalla data di assunzione al protocollo, sentite le parti interessate, sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni. Il Consiglio decide in merito alla petizione entro il termine di 30 giorni, successivi all'adozione del verbale della competente Commissione consiliare, con apposita deliberazione munita, se necessario, dei pareri previsti per legge.

Art. 26 – Ritiro di interrogazioni, interpellanze e mozioni e risoluzioni

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni possono essere ritirate in ogni momento, con una dichiarazione di tutti i firmatari o - qualora sia in corso lo svolgimento dei lavori del Consiglio – di tutti i firmatari presenti, così determinando o il loro non svolgimento o la cessazione dello svolgimento in corso.

Art. 27 – Astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il Presidente del Consiglio, i Consiglieri e i componenti la Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere nei casi previsti dalla legge. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I – Convocazione

Art. 28 – Attività e riunioni del Consiglio

1. Il programma dell'attività consiliare è definito dal Presidente del Consiglio di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, sentita la Giunta dell'Unione.
2. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio, il quale stabilisce l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora.
3. Su richiesta scritta del Presidente dell'Unione o di almeno un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni dal ricevimento della richiesta, per la trattazione di argomenti da essi indicati.
4. Il Presidente del Consiglio rifiuta l'iscrizione all'ordine del giorno di oggetti e argomenti che non rientrano nella competenza del Consiglio dell'Unione o sono comunque vietati dalla legge.
5. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione è disposta dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 29– Avviso di convocazione

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono ragioni tali da non consentire un differimento dell'adunanza.

2. La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente del Consiglio con avviso scritto, che è inviato a ciascun consigliere all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato al Servizio di Segreteria.
3. Qualora il Consigliere non intenda o non possa avvalersi degli strumenti informatici, telematici, dovrà espressamente comunicarlo, al Servizio Segreteria, affinché l'avviso di convocazione possa essere recapitato presso il suo domicilio.
4. L'avviso di convocazione per le adunanze deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Nel termine di cui al precedente periodo sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere inviato almeno un giorno libero prima della riunione. Nel caso che, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti occorre darne avviso ai consiglieri 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti all'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
5. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Unione Terred'Acqua. La divulgazione viene, altresì, effettuata sui siti web dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 30 – Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio dell'Unione ne costituisce l'Ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
3. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di Legge. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
4. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 31 – Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria dell'Unione od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione di norma dal giorno successivo alla diramazione dell'avviso di convocazione dell'adunanza, o dal primo giorno lavorativo utile.
2. Le proposte di deliberazione sono altresì inviate a mezzo e-mail ai consiglieri tramite la loro casella di posta istituzionale o rese accessibili tramite una password in un'apposita area del sito internet dell'Unione.
3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti durante il normale orario di apertura dell'ufficio preposto.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma 1. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, e di chiederne copia.
5. All'inizio dell'adunanza le proposte di deliberazione devono essere depositate nella sala dell'adunanza.

Capo II – Svolgimento delle sedute

Art. 32 – Validità delle sedute di prima e di seconda convocazione

1. Il Presidente del Consiglio apre la seduta nell'ora indicata nell'avviso di convocazione.

2. La seduta di prima convocazione diviene valida agli effetti deliberativi non appena è presente in aula la maggioranza dei componenti del Consiglio.
3. In ogni caso, trascorsa mezzora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre che si proceda all'appello nominale ai fini dell'accertamento del numero legale, in mancanza del numero legale la seduta è dichiarata deserta.
4. E' data, comunque, facoltà al Presidente del Consiglio di procedere anche senza il quorum alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze.
5. Qualora nel corso della seduta venisse a mancare il numero legale, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta per il tempo necessario al raggiungimento del quorum sino a un massimo di trenta minuti. Se il numero legale non viene raggiunto, il Presidente del Consiglio rinvia i lavori consiliari alla seduta di seconda convocazione, che sarà valida anche con la presenza di un terzo dei Componenti del Consiglio. Trascorsa mezzora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. Della seduta dichiarata deserta deve essere redatto apposito verbale.
6. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi tra quelli in relazione ai quali la legge, lo statuto o i regolamenti dell'Ente prevedono uno speciale quorum, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso sia presente il quorum richiesto. In caso contrario, gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali oggetti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Art. 33 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori.
2. Qualora si verificano motivi di particolare rilevanza politico-sociale, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare il Consiglio in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola. Durante tale seduta non saranno assunti provvedimenti amministrativi.
3. Il Consiglio è convocato in seduta segreta quando, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si renda necessario tutelare la riservatezza delle persone.
4. Ove, nel corso di una seduta pubblica, si configuri la condizione di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio decide il passaggio alla seduta segreta. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta segreta, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.
5. Qualora si proceda in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea devono lasciare l'aula, fatta eccezione per il Segretario. Tutti i presenti sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. Le sedute di Consiglio, tranne le sedute segrete, potranno essere diffuse in diretta sul sito web al fine di dare la più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio dell'Unione. In tal caso le riprese audiovisive saranno effettuate direttamente da personale dell'Unione oppure da personale appositamente incaricato dall'Ente, verranno diffuse sul web oppure su rete televisiva, ad opera dell'Unione, usando le tecnologie a sua disposizione che riterrà più utili allo scopo, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e tutela dell'immagine.
7. All'ingresso della Sala consiliare e nella stessa sala verranno affissi avvisi chiari e sintetici, circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, al fine di informare i partecipanti, ivi compresi i dipendenti con funzioni di assistenza ed eventuali relatori.

8. Le registrazioni delle sedute diffuse su internet tramite pagine web, in diretta streaming, restano disponibili sul sito istituzionale dell'Unione per un periodo di almeno un anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei a cura del servizio Segreteria.

Art. 34 - Autorizzazione alle riprese da parte di soggetti terzi

1. Oltre alle riprese e alle diffusioni delle riprese effettuate dall'Unione, potranno essere appositamente autorizzati, solo in casi straordinari, (non rientranti nell'ordinaria attività amministrativa dell'Unione) dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, soggetti terzi, nella fattispecie i giornalisti nei cui confronti trova applicazione il codice deontologico, che intendano eseguire attività di videoripresa e trasmissione delle sedute.
2. I soggetti di cui al primo comma dovranno presentare apposita richiesta, sul modulo appositamente predisposto dall'Unione, almeno, di norma, tre giorni prima la seduta di Consiglio, nella quale dovranno appositamente dichiarare:
 - a) le generalità di colui che effettua le riprese
 - b) le modalità di ripresa
 - c) le finalità perseguite
 - d) le modalità di diffusione
 - e) l'impegno a rispettare il D.Lgs. 196/2003 e succ. modif. ed integr..
3. Comunque l'autorizzazione da parte del Presidente di cui al comma 1) obbliga il soggetto autorizzato a rispettare le norme contenute nel presente regolamento e nel D.Lgs. 196/2003 e succ. modif. ed integr., restando a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. Ai soggetti autorizzati non è consentito, durante le riprese, interferire in alcun modo con i lavori del Consiglio dell'Unione né esprimere opinioni o commenti durante i dibattiti.
5. Il Presidente del Consiglio può limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare ovvero al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili.

Art. 35 – Funzioni di segretario della seduta

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Unione o in caso di vacanza, assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
2. Nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi del Segretario o di chi ne fa le veci in relazione all'argomento oggetto della discussione, il Presidente del Consiglio nominerà un consigliere verbalizzante per quell'argomento.

Art. 36 – Nomina e attribuzioni degli scrutatori

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri, di cui almeno uno di minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni sia pubbliche che segrete.
2. La regolarità e il risultato delle votazioni è dichiarata dal Presidente del Consiglio, che l'accerta con l'assistenza degli scrutatori.
3. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.
4. In caso di assenza, anche temporanea, dello scrutatore durante la seduta, non si procederà a sostituzione.

Art. 37 - Comunicazioni

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni su fatti e circostanze di particolare rilievo.
2. Il Presidente del Consiglio dà, quindi, la parola al Presidente dell'Unione, per eventuali sue comunicazioni, e a quei consiglieri, che ne abbiano fatto richiesta scritta e depositata entro le ore 13 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la seduta, per la celebrazione di eventi, commemorazioni di persone o per la manifestazione di sentimenti del Consiglio, d'interesse locale e generale.

3. Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute nei tempi stabiliti dal Presidente del Consiglio stesso, di concerto con i Capigruppo in sede di Conferenza. Se tale termine non è stato fissato il tempo dell'intervento non può superare i tre minuti.

Art. 38 – Ordine di discussione degli argomenti

1. Alle comunicazioni di cui all'articolo 37 fa seguito, ove prevista, la trattazione delle domande a risposta immediata. Si prosegue con le interrogazioni e interpellanze presentate e quindi con la discussione delle risoluzioni e mozioni, nell'ordine in cui sono iscritte all'ordine del giorno, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo.
2. La trattazione e discussione di risoluzioni, mozioni, interrogazioni e interpellanze non può, complessivamente, protrarsi per un lasso di tempo superiore ad un'ora dal momento dell'inizio della trattazione delle stesse. Qualora la loro trattazione non sia terminata verrà sospesa e ripresa dopo la discussione di tutti gli oggetti all'ordine del giorno.
3. Dopo la trattazione degli oggetti di cui al comma 1 inizia la discussione delle proposte di deliberazione iscritte nell'ordine del giorno, nell'ordine stesso nel quale sono state elencate nell'avviso di convocazione, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo.
4. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione, a maggioranza, senza discussione.

Art. 39 – Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti della educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'oggetto in discussione. Se il Consigliere interdetto contesta la decisione, il Presidente del Consiglio può decidere di sospendere la seduta.

Art. 40 – Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi Consigliere prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedendo il ritiro del punto dall'ordine del giorno.
2. La sospensiva può essere proposta da qualsiasi Consigliere, prima dell'inizio della discussione nel merito, con la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.
3. Su entrambe le questioni decide il Consiglio, con votazione palese.

Art. 41 – Fatto personale

1. Costituisce "*fatto personale*" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 42 – Comportamento del Pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di

assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentito l'uso di videocamere o altro mezzo di registrazione nè l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli addetti al Servizio di Polizia Municipale o delle Forze dell'Ordine.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente del Consiglio dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio, egli convoca la Conferenza dei Capigruppo e dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del Consiglio, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 43 – Regolamentazione degli interventi

1. Su un medesimo argomento iscritto all'ordine del giorno il primo relatore di ciascun gruppo consiliare può intervenire per un tempo massimo di 15 minuti. Ogni altro consigliere può intervenire per un tempo massimo di 10 minuti. Altresì ogni consigliere ha diritto di replica per il tempo massimo di 5 minuti. Il capogruppo o altro consigliere dallo stesso indicato può esprimere la dichiarazione di voto per il gruppo al quale appartiene per un tempo massimo di 3 minuti. Un consigliere dello stesso gruppo può intervenire per dissentire per un uguale tempo.
2. Il termine previsto dal comma precedente è raddoppiato per le discussioni relative allo statuto, ai regolamenti e ai bilanci.
3. In sede di programmazione il Presidente del Consiglio può proporre alla Conferenza dei Capigruppo il dimezzamento dei tempi di intervento su ciascuno dei punti all'ordine del giorno. La proposta si ritiene accolta se accettata all'unanimità dei presenti; della decisione ne viene dato avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
4. Allo scadere del tempo di intervento, il Consigliere deve concludere l'intervento medesimo. Scaduto il termine, il Presidente del Consiglio, dopo aver richiamato l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 44 – Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio può, a seconda delle esigenze, autorizzare la partecipazione alle sedute dei Dirigenti/Responsabili di Area, del Revisore dei Conti. Di tale partecipazione verrà data comunicazione ai Capigruppo tempestivamente.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre la partecipazione al dibattito di Assessori e di Consiglieri dei Comuni aderenti, può, altresì, ammettere qualsiasi altra persona il cui intervento sia ritenuto utile in relazione all'argomento da trattarsi.
3. Nessuna persona di cui ai commi precedenti può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 45 - Forme di votazione

1. L'espressione di voto è palese.
2. La votazione ha luogo mediante scrutinio segreto solo nei casi indicati da una norma di legge o di regolamento e nei casi in cui si debbano adottare deliberazioni concernenti persone quando tali deliberazioni, a giudizio del Presidente del Consiglio, comportino un apprezzamento discrezionale.
3. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 46 - Modalità delle votazioni in forma palese

1. Quando la votazione avviene in forma palese, i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di provvedimento invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.

3. Accertato l'esito della votazione con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.
4. Le votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, immediatamente dopo la loro effettuazione.

Art. 47 - La votazione per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente del Consiglio indica chiaramente il significato del "si" o del "no".
2. Il Segretario esegue l'appello, cui i consiglieri rispondono dichiarando il loro voto ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza del Segretario e degli scrutatori.
3. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per l'appello nominale è annotato a verbale.

Art. 48 – Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.
2. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve essere congruamente motivata nel provvedimento.
3. La votazione dell'immediata eseguibilità deve essere evidenziata dal Presidente del Consiglio al momento dell'apertura del procedimento per l'espressione di voto.

Art. 49 – Emendamenti

1. Le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione costituiscono emendamenti. Gli emendamenti al testo sono presentati per iscritto, al Presidente del Consiglio. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione non è chiusa.
2. Le proposte di emendamenti pervenute entro le ore 12,00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario che ne affida, con procedura d'urgenza, l'istruttoria al Dirigente/Responsabile competente per materia. Oltre il suddetto termine gli emendamenti sono considerati come presentati in corso di adunanza. Sulle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario, decide sulla loro ammissibilità. Qualora tali emendamenti richiedano l'espressione di un parere di regolarità tecnica non sono ammissibili. Il Segretario esprime parere nell'ambito delle sue competenze.
3. Il Presidente del Consiglio può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi o con altri emendamenti precedentemente approvati.
4. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale e deve essere effettuata in ordine di presentazione. L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo fa decadere automaticamente quest'ultimo.
5. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 50 – Votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta di un Capogruppo o di almeno tre Consiglieri presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla votazione per parti separate e, successivamente, alla votazione dell'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 51 - Provvedimenti di autotutela

1. Il Consiglio in sede di autotutela, può revocare o annullare, in ogni momento, qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.

Art. 52 – Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la seduta, specificandone l'orario.
2. Il Consiglio può decidere, a maggioranza relativa dei Consiglieri presenti, su proposta del Presidente del Consiglio o di un Capogruppo o di almeno tre Consiglieri, di continuare i lavori oltre le ore 24 per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.

Capo III – Verbalizzazione

Art. 53 - Contenuti dei verbali delle deliberazioni

1. I verbali delle deliberazioni devono dare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare.
2. Essi devono riportare:
 - a) la data e l'ora della seduta consiliare;
 - b) il numero ed il nome dei consiglieri presenti;
 - c) il nome di chi ha presieduto la seduta;
 - d) il nome del Segretario verbalizzante;
 - e) il numero dei consiglieri presenti con l'indicazione del numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, il numero e i nominativi dei consiglieri che hanno espresso voto contrario nonché il numero e i nominativi dei consiglieri che si sono eventualmente astenuti in ciascuna votazione di ogni deliberazione così come proposta, come eventualmente emendata e come votata;
 - f) il testo integrale della deliberazione;
 - g) la sottoscrizione del Segretario verbalizzante e del Presidente del Consiglio.
3. Dal verbale deve desumersi se la seduta abbia avuto luogo in forma non pubblica e se la votazione sia avvenuta mediante scrutinio segreto; in assenza di dette indicazioni la seduta si intende abbia avuto luogo in forma pubblica e lo scrutinio in forma palese.
4. Gli interventi dei consiglieri vengono riportati integralmente a verbale, o ad esso allegati, quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente del Consiglio, a condizione che il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario verbalizzante prima della sua lettura o, comunque, prima dello scioglimento della seduta consiliare.
5. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non sono riportate a verbale. Tuttavia, se il Presidente del Consiglio o un consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, delle stesse può essere fatta menzione a verbale, in modo conciso, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
6. Il verbale di deliberazione in seduta segreta deve essere steso in modo da conservare esclusivamente menzione di quanto viene discusso, senza indicazioni di particolari che possono recare pregiudizio alle persone o agli interventi.
7. Ai verbali sono allegati i pareri prescritti dalla legge.

Art. 54 - Verbale della seduta

1. Tutti gli interventi vengono registrati su supporto analogico o digitale.
2. I supporti contenenti le riproduzioni vengono poi, a cura dell'Ufficio Segreteria, racchiusi in apposite custodie con sopra riprodotta la data della seduta consiliare e conservati a documentazione della seduta.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, entrerà in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, unitamente alla delibera di approvazione.